

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 319)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre 1976
(V. Stampato n. 552)*

presentato dal Ministro delle Finanze

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(STAMMATI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 novembre 1976*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura
della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti
dalle società

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

E convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, recante elevazione della misura della ritenuta a titolo di imposta sugli utili distribuiti dalle società, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 è aggiunto il seguente comma:

« La disposizione del precedente comma si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 dell'11 ottobre 1976.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di elevare la misura della ritenuta a titolo d'imposta sugli utili distribuiti dalle società;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

La misura della ritenuta a titolo di imposta prevista dal primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è elevata dal trenta al cinquanta per cento.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1976.

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

TESTO COMPRENDE LE MODIFICAZIONI
APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

La disposizione del precedente comma si applica per gli utili la cui distribuzione sia deliberata, anche a titolo di acconto, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

Identico.